

**Ordinanza  
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione  
e l'indennità per insolvenza  
(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)**

**Modifica del 19 ottobre 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983<sup>1</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

*Art. 50 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI e 57b OADI), per ogni periodo di conteggio dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un giorno di attesa.

*Art. 57b*           Durata massima dell'indennità  
(art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell'indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

19 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup>           RS 837.02

